

Prot. n. 15/12

Al Sindaco del Comune di Roma  
On. Gianni Alemanno

All'Assessore al Commercio  
On. Davide Bordoni

Ai membri della Giunta Capitolina

p.c. Al Direttore del dipartimento Attività Economiche e  
Produttive – Formazione e Lavoro del Comune di Roma  
Dott. Marcello Menichini

**Oggetto – Richiesta di annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2012 del dott. Claudio Saccotelli.**

Alla presenza del Sindaco e dell'allora Vice Sindaco Mario Cutrufo, nonché di tutti i membri della Giunta, in data 3 dicembre 2008 è stata approvata la deliberazione n. 395 concernente il "Procedimento per il riordino degli impianti pubblicitari. Modifica ed integrazione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997 e n. 426 del 2 luglio 2004. Semplificazione delle procedure amministrative", che al punto 2 del dispositivo stabilisce che ***"le disposizioni contenute nella deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 17 marzo 2008 si applicano agli spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo (mod. R e SPQR) indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento"***.

In attuazione della suddetta deliberazione l'allora Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità e l'Ing. Carlo Di Francesco hanno emanato la Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008 che ha disciplinato la materia in maniera conforme a quanto disposto dalla deliberazione.

**In applicazione corretta di quanto disposto dalla deliberazione n. 45/2008 del Commissario Straordinario Mario Morcone la permanenza degli impianti pubblicitari in deroga al Codice della Strada è stata consentita solo nelle strade urbane di quartiere e locali e solo per i cartelloni assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali è stato chiesto a suo tempo il rinnovo della concessione (tipo "R") o della locazione (tipo "SPQR") e non anche per i cartelloni senza ancora rilascio del titolo autorizzatorio (tipo "E") o addirittura già installati (tipo "ES").**

Ma il dott. Claudio Saccotelli, come suo primo atto da Direttore del nuovo Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità, ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2012, con cui ha apportato delle modifiche alla Determinazione

Dirigenziale n. 3312/2008, estendendo in pratica la possibilità di “spostamento” anche di tutti gli impianti pubblicitari già installati tipo scheda “E”, cioè senza titolo autorizzatorio, alla sola condizione che la rispettiva richiesta sia corredata del parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio: ha quindi modificato in tal senso anche i Modelli A, B e C predisposti dal dott. Francesco Paciello, per aggiungervi che l’impianto è presente nella procedura del riordino non solo come mod. R/SPQR (con rispettiva concessione rilasciata) ma anche come mod. E/ES (senza alcun rilascio di concessione, però con “*parere positivo della Sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione*”).

**Questa disposizione appare in violazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3.12.2008, dal momento che non consentiva spostamenti degli impianti modelli ES.**

Va messo in grande evidenza che mentre la Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 costituiva un atto pienamente autorizzato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 395/2008, di cui era la diretta attuazione, la Determinazione Dirigenziale n. 616/2012 del dott. Claudio Saccotelli appare un atto del tutto arbitrario, assunto in eccesso di potere, per giunta in un momento in cui sta per essere dibattuto e dovrebbe essere approvato il PRIP che assieme ai Piani di Localizzazione non dovrebbe più consentire né “spostamenti” né “ricollocazioni” né “accorpamenti”:

Si chiede pertanto l’annullamento della Determinazione Dirigenziale di cui all’oggetto nell’esercizio del potere di autotutela sancito dall’art. 97 della nostra Costituzione, una volta che ne siano stati accertati i vizi di legittimità che sono stati più estesamente rilevati nella memoria allegata alla presente.

Si resta in attesa di un riscontro in merito, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 24 dicembre 2012